

**RISOLUZIONE
DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

approvata nella seduta del 23 aprile 2024

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2021/2115 E (UE) 2021/2116 PER QUANTO RIGUARDA LE NORME SULLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI, I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, LE MODIFICHE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC, LA REVISIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC E LE ESENZIONI DA CONTROLLI E SANZIONI (COM(2024) 139 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2024

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 definitivo);

premesso che:

– il regolamento (UE) 2021/2115 dispone che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della politica agricola comune (PAC) un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali per interventi per lo sviluppo rurale se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici: il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; la salute pubblica e delle piante; il benessere degli animali;

– il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme per il finanziamento delle spese della PAC e per i relativi sistemi di gestione e di controllo;

considerato che:

– il regolamento sui piani strategici della PAC è stato concordato prima dell'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, guerra che ha fortemente influenzato le dinamiche di mercato dei prodotti agricoli;

– negli ultimi anni si sono intensificati gli eventi meteorologici estremi, con frequenti siccità e inondazioni in varie parti dell'Unione europea;

– sono emerse una generalizzata difficoltà per gli agricoltori di rispettare il calendario delle normali pratiche agronomiche e una crescente preoccupazione riguardo alla gestione dell'attività economica delle aziende a causa degli elevatissimi prezzi dell'energia e, più in generale, di tutti i fattori produttivi;

– i settori cerealicolo e dell'ortofrutta sono stati significativamente turbati da tali fattori e quindi dall'aumento dei costi di produzione,

con ripetute pressioni al ribasso nei processi di compravendita e forti ricarichi a danno degli agricoltori, evidenziando l'esigenza di un monitoraggio costante dei prezzi all'origine, anche tenuto conto delle specificità territoriali di ciascuno Stato membro, al fine di tutelare il valore della produzione primaria lungo la filiera;

alla luce di tali circostanze, tra febbraio e marzo 2024 le Istituzioni europee hanno elaborato la proposta in esame per migliorare gli strumenti della PAC e rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori;

rilevato che gli adeguamenti proposti sono volti a: ridurre gli oneri amministrativi; assicurare agli Stati membri la flessibilità necessaria ad adeguare l'attuazione della PAC alle mutate esigenze degli agricoltori; contemperare i requisiti di condizionalità con i regimi volontari che incentivano le pratiche ecologiche; rassicurare i beneficiari per quanto riguarda la stabilità dei piani strategici;

osservato che l'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/2115 nel seguente modo:

– riformula le definizioni di « seminativo » e di « ettaro ammissibile », al fine di tenere conto delle modifiche apportate alla norma di BCAA 8;

– modifica la norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) consentendo agli Stati membri di stabilire esenzioni specifiche, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, nel definire le norme relative alla gestione dei rischi di degrado ed erosione (BCAA 5), alla copertura minima del suolo (BCAA 6), alla rotazione delle colture (BCAA 7) o al divieto di conversione o aratura dei prati permanenti (BCAA 9), nella misura in cui queste si rendano necessarie per porre rimedio a problemi nella loro applicazione, senza pregiudicare il raggiungimento dei relativi obiettivi;

rilevato altresì che l'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC nella parte riguardante i sistemi di controllo della condizionalità e relative sanzioni, esentando dai controlli e dalle sanzioni gli agricoltori con aziende di dimensione non superiore a 10 ettari;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi dell'Unione europea, l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti azioni:

1) in considerazione dei continui aumenti dei costi di produzione e delle difficoltà di gestione del rischio e delle crisi, a fronte della perdurante instabilità geopolitica, destinare, già dai prossimi anni, più risorse alla PAC e rivedere la normativa in materia di aiuti di Stato al fine di ovviare alla carenza di liquidità in cui versano le aziende del settore agricolo tramite l'estensione del quadro temporaneo in scadenza il

prossimo 30 giugno e l'incremento degli aiuti erogabili in regime « *de minimis* »;

2) alla luce delle preoccupazioni legate alla contrazione dei redditi agricoli a causa di eventi climatici sempre più estremi ed imprevedibili e del diffondersi di fitopatie ed epizootie, evidenziare la necessità che la riserva di crisi per il settore primario sia dotata di risorse adeguate e non ricomprese nel *budget* della PAC al fine di evitare eventuali ulteriori decurtazioni ai pagamenti diretti;

3) promuovere accordi commerciali con Paesi terzi che prevedano clausole di reciprocità per lo scambio di prodotti agricoli (cosiddette « clausole a specchio »), in modo da evitare che differenti *standard* di produzione e diverse normative in materia di lavoro si traducano in fenomeni di concorrenza sleale a danno dei produttori e dei consumatori europei;

4) considerando che gli agricoltori svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza alimentare europea, e alla luce dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2024, n. 24, creare le condizioni affinché venga dato pieno riconoscimento alla figura dell'agricoltore quale custode del territorio e dell'ambiente, a garanzia della sicurezza alimentare e a difesa dell'importante patrimonio di biodiversità, nonché dei valori e delle tradizioni ispirati ai principi della dieta mediterranea;

5) promuovere, altresì, le condizioni per contenere gli effetti derivanti da informazioni poco chiare sull'origine dei prodotti agricoli, in modo da consentire ai consumatori di riconoscere – con immediatezza e facilità – la qualità e la provenienza degli alimenti per scongiurare dinamiche lesive delle produzioni nazionali;

6) al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, promuovere azioni finalizzate a sostenere la liquidità delle aziende agricole condotte da giovani e donne, anche con riguardo alla necessità di mitigare l'aumento dei costi di produzione e aumentare la produttività delle aziende;

7) promuovere iniziative tese a incrementare l'imprenditoria femminile in campo agricolo, agevolando la conciliazione dei molteplici impegni assolti dalle donne in ambito lavorativo e familiare.